



## LA GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI NEL MESE DI GENNAIO 2026

### PANORAMICA DEL MESE

Il mese di gennaio 2026 è caratterizzato da adempimenti che coinvolgono la TARI/TARIP, l'obbligo di presentazione dei conti di gestione da parte degli agenti contabili, aspetto che nel campo dei tributi riporta soprattutto all'imposta di soggiorno (oltre che ai concessionari della riscossione), e il ravvedimento operoso utilizzabile principalmente per il saldo IMU, scaduto a dicembre.

### COMPONENTI PEREQUATIVE TARI/TARIP DA

### DICHIARARE ENTRO IL 31 GENNAIO 2026

L'Autorità Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), all'art. 2 dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/Rif, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le componenti perequative per il settore rifiuti, espresse in euro/utenza per anno.

Gli importi della UR1 sono destinati a finanziare i costi dei rifiuti accidentalmente pescati, comprendono anche i rifiuti raccolti in mare, nei laghi e nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualsiasi mezzo. Gli importi della UR2 sono finalizzate ad alimentare il fondo per finanziare agevolazioni in caso di eventi eccezionali.

Con deliberazione ARERA 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/rif è stata istituita la nuova componente perequativa UR3, che trova applicazione all'anno di competenza 2025 ma che sarà dichiarata a gennaio 2027, dopo l'applicazione del bonus sociale rifiuti. In tal senso vedi comunicato CSEA 1° dicembre 2025: *Si precisa, inoltre, che la componente perequativa UR3 applicata nei documenti di riscossione emessi nel 2025 dovrà essere rendicontata alla CSEA, unitamente alle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti nei documenti emessi nel 2026, con la dichiarazione relativa all'anno di fatturazione 2026, da inviare alla CSEA entro il 31/01/2027.*

**Entro il 31 gennaio 2026** (e successivamente entro il 31 gennaio dell'anno "a") devono essere inviate le dichiarazioni inerenti:

- › le componenti perequative UR1 e UR2, applicate nei documenti di riscossione emessi nel corso del 2025 con riferimento alla TARI assoggettata a componente perequativa, anni di competenza 2024 e 2025;
- › i costi per i rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti (Csm) di competenza 2024 (e successivamente dell'anno "a-2") per i quali i Gestori hanno presentato istanza di riconoscimento, a seconda dei casi, all'ETC o all'Autorità di sistema portuale entro il 31 ottobre 2025 (e successivamente entro il 31 ottobre dell'anno "a-1").

## **ALCUNE FAQ RILEVANTI PRESENTI NEL DOCUMENTO FAQ DATAENTRY RIFIUTI CSEA**

**COSA SI DICHIARA.** I dati da dichiarare alla CSEA entro il 31 gennaio dell'anno "a" relativamente all'applicazione delle componenti UR1 e UR2 sono il numero di utenze ad uso domestico ed il numero di utenze ad uso non domestico per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell'anno "a-1".

**UTENZA ATTIVA SOLO PER UNA PARTE DELL'ANNO.** Nel caso in cui per un'utenza il documento di riscossione sia stato calcolato soltanto per una parte dell'anno (es. a causa di cessazione/attivazione dell'utenza in corso d'anno), tale utenza dovrà essere considerata con un valore decimale minore di 1, che tenga conto del numero di giorni effettivamente "fatturati" nell'anno di riferimento rispetto al numero di giorni totali del medesimo anno.

**RILEVA L'EMESSO E NON L'INCASSATO.** Nelle dichiarazioni deve essere indicato il numero di utenze per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell'anno di riferimento (c.d. "anno fatturazione"), indipendentemente dai relativi incassi.

**COMPONENTI NON APPLICATE NEL 2025.** La dichiarazione deve essere comunque inviata alla CSEA entro e non oltre il 31 gennaio 2026 (o anni successivi), dichiarando un numero di utenze pari a zero qualora nel 2025 (o anni successivi) non siano stati emessi documenti di riscossione.

**CRITERIO DI COMPETENZA DELLE COMPONENTI.** Di norma, entro il 31 gennaio dell'anno "a" devono essere dichiarati alla CSEA i dati relativi alle componenti perequative applicate nei documenti di riscossione emessi nel corso dell'anno "a-1", di competenza di qualsiasi anno a partire dal 2024 (primo anno di applicazione delle componenti perequative). In caso di importi da versare alla CSEA, la dichiarazione inviata genererà degli IUV con scadenza al 15 marzo dell'anno "a".

# **BONUS SOCIALE RIFIUTI. SCADENZA ISCRIZIONE SGATE AL 31 GENNAIO 2026**

Con la Delibera 355/2025/R/rif l'Autorità ha approvato il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR). Inoltre, ha definito le modalità di scambio dati tra i diversi soggetti individuati per l'erogazione del bonus rifiuti, così come l'attribuzione dei ruoli e dei titolari ai fini del trattamento dei dati in ottemperanza al Codice della Privacy.

Ai sensi dell'articolo 5 del TUBR, gli enti erogatori sono tenuti a iscriversi a SGAt e entro il 31 gennaio 2026 o successivamente entro tre mesi dalla data di operatività, secondo le modalità da quest'ultimo definite, previa approvazione, effettuata dal Direttore della Direzione Consumatori e Utenti.

Entro il termine di cui al precedente comma, gli enti erogatori designano, tramite SGAt e in coerenza con quanto comunicato all'ATRIF, il GTRU territorialmente competente quale responsabile del trattamento per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti.

In particolare, gli Enti Erogatori (i Comuni e gli Enti di governo d'ambito che applicano ovvero garantiscono l'applicazione del bonus), potranno accreditarsi su SGAt a partire dal 9 gennaio e fino al 31 gennaio 2026. In fase di accreditamento essi provvederanno a nominare l'ANCI quale Responsabile del trattamento dei dati e a designare per il proprio territorio il Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti – GTRU, i quali potranno accreditarsi sul Sistema a partire a partire dal 1° febbraio e fino al 28 febbraio 2026.

## **SCADENZA DICHIARAZIONE CONTRIBUTO ARERA**

La deliberazione del 14 ottobre 2025 n. 450/2025/A ha determinato la misura per l'anno 2025 dell'aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente dovuto dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e del ciclo dei rifiuti nell'ambito dell'attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza secondo quanto stabilito dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.

Il contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l'anno 2025 per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti, è pari allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all'anno 2024 risultanti dall'ultimo bilancio approvato ossia ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio.

Per quanto riguarda i Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti urbani (o uno o più servizi che lo compongono) sono sottoposti anch'essi all'obbligo di versamento e comunicazione del contributo di funzionamento dell'Autorità. Per tali Comuni si può identificare la base imponibile cui applicare l'aliquota stabilita dalla deliberazione 382/2024/A sulla base dei ricavi desumibili dal Piano Economico Finanziario (PEF), deliberato dai Comuni entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, riconducibili all'effettiva quota di attività svolte al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell'Autorità.

Infine, i Comuni che svolgono esclusivamente l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e/o l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) sono esentati dall'obbligo di versamento del contributo di funzionamento. Restano fermi gli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione/comunicazione on line di cui al successivo punto 11).

Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

**Ai sensi della determinazione n. 91/2024., che ha definito le modalità operative, il contributo 2024 doveva essere versato entro il 29 novembre 2024 e va dichiarato entro il 31 gennaio 2025.**

Qualora l'applicazione delle singole aliquote alla base imponibile determini separatamente per ciascuno dei settori (elettricità, gas, sistema idrico e rifiuti) un importo da versare uguale o inferiore a 100,00 (cento/00) euro, il versamento del contributo non è dovuto per quel singolo settore. Restano fermi gli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione nella raccolta dati relativa al contributo di funzionamento, anche in caso di esenzione dal versamento.

# **TEFA: versamento alla Provincia del TEFA riscosso nel quarto trimestre 2025 con strumenti diversi dal modello F24 e pago PA**

La disciplina relativa al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, istituito dall'art. 19, D. Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, dispone che lo stesso è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI).

La modalità di riscossione del TEFA è cambiata con la modifica del medesimo articolo 19 e la pubblicazione del D 1° luglio 2020.

Con il citato decreto sono stati stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione che disciplina il pagamento del TEFA attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24).

Ai sensi dell'articolo 3 del medesimo DM

*Al termine di ciascun trimestre dell'anno i comuni, nel caso di versamenti, comprensivi di interessi e sanzioni, effettua a decorrere dal 1° luglio 2020 e relativi alle annualità 2020 e seguenti, provvedono al riversamento del tributo spettante alla provincia o ci à metropolitana competente per territorio, al ne o della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre. Per le somme riferite al secondo semestre 2020 il termine di riversamento è fissato al 28 febbraio 2021. In ogni caso i comuni effettuano contestuale rendicontazione degli impor riversa e forniscono le informazioni del prelievo sui rifiuti alle province e ci à metropolitane.*

## **TASSO D'INTERESSE LEGALE**

### **DECORRENZA 1° GENNAIO 2026**

Il tasso di interesse legale da applicare dal 1.1.2026 è rideterminato nella misura del 1,60% (DM 10/12/2025)

L'aggiornamento annuale è previsto dall'articolo 1284, primo comma, del Codice civile, secondo cui la percentuale deve essere rivista "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno".

La variazione ha importanti risvolti nella fiscalità locale per la riscossione delle entrate che richiama il tasso di interesse legale in caso di versamento di somme oltre la scadenza originaria

# I CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'IMPOSTA SOGGIORNO

Gennaio è il mese di presentazione dei conti di gestione da parte degli agenti contabili che maneggiano denaro pubblico. La giurisprudenza contabile prevalente ritiene che vi rientrino i gestori delle strutture ricettive e tutti i concessionari della riscossione che maneggiano denaro pubblico, in primis, Agenzia delle Entrate riscossione e tutte le società che incassano somme sui propri conti, ma di competenza del bilancio del comune.

Il “maneggio di denaro pubblico” genera ex se l’obbligo della resa del conto, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale (sentenze n. 114/1975 e n. 291/2001), che ha qualificato il giudizio di conto come una procedura giudiziale “a carattere necessario”, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha gestito, e dunque non risulti gravato da obbligazioni di restituzione. Il principio generale trova conferma anche nel d.lgs. n. 118/2011 nell’allegato n. 4/2.

**Imposta di soggiorno.** Il conto da parte delle strutture ricettive deve essere reso ai sensi dell'articolo 233 del Dlgs 267/2000 entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio con obbligo di trasmissione dei conti giudiziali alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto mediante il sistema SIRECO (sistema informativo resa elettronica conti).

Acquisiti i conti, l’ente deve procedere all’approvazione dell’elenco da parte del cosiddetto collettore, la figura che l’ente individua come responsabile del procedimento di raccolta dei conti. In questa fase si dovrà illustrare l’attività compiuta e le eventuali lacune connesse ai conti non sottoscritti, per procedere poi al giudizio di parifica che darà conto di tutti i riversamenti trasmessi dai gestori, al fine della quadratura di bilancio. Eventuali successive responsabilità per conti non presentati o non sottoscritti, saranno valutate dalla Corte.

Con articolata sentenza n. 325/2021 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna ha confermato la giurisdizione della Corte dei conti in materia di mancato riversamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive riscossa dagli ospiti delle strutture. Di rilievo anche la pronuncia della Corte dei conti sezione giurisdizionale Marche n. 64/2023 e la retromarcia della Corte dei Conti sezione giurisdizionale Lombardia con sentenza n. 47/2024.

La gestione dei conti comporta l’impegno dell’ufficio tributi nella verifica degli adempimenti, che in questa fase potrà invitare i gestori a regolarizzare dichiarazioni e versamenti.

Data scadenza	30/01/2026
Adempimento	Presentazione conto giudiziale di gestione strutture ricettive
Sogge	Agenti contabili che maneggiano denaro pubblico
Modalità	Il conto di gestione deve essere presentato entro il 30 Gennaio di ogni anno, per l'anno precedente. Per Agenzia delle entrate riscossione sito web, area riservata, servizio ricezione da presentazione entro il bimestre chiusura esercizio
Normativa di riferimento	D. lgs. 267/2000 art. 93 e 233, d. lgs. 112/99 art 25, D. lgs. 174/2016
Normativa sanzionatoria di riferimento	Giudizio di conto
Modello di riferimento	Mod. 21 approvato con DPR n. 194/1996 o accordato

## IMPOSTA DI SOGGIORNO – DATI SULLE PRESENZE

Con il DL n. 34/2019, il legislatore ha previsto, all'articolo 13 quater, di rendere disponibili ai comuni i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

I dati sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In attuazione della norma è stato emanato il Decreto interministeriale 11 novembre 2020 – Fornitura dati per locazioni brevi, imposta di soggiorno e contributo di soggiorno Roma Capitale.

L'Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e il contributo, con cadenza semestrale, entro il 31 luglio dello stesso anno ed **entro il 31 gennaio dell'anno successivo** sul Portale SIATELV2-Puntofisco, i dati relativi alle strutture che sono ubicate nel proprio territorio.

**DOVE SI TROVANO I DATI.** È possibile scaricare le forniture dal portale Siatel punto fisco dalla sezione dedicata alle forniture dei comuni. Si ricorda che tutte le forniture sono visibili all'amministratore di sistema del portale, il quale può abilitare altri soggetti.

# IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Dal punto di vista delle attività e del rapporto con l'utenza, gennaio è il mese caratterizzato dal ravvedimento IMU sprint entro un mese dalla scadenza della seconda rata. Il ravvedimento è stato esteso fino al termine quinquennale di decadenza ma i casi più frequenti si hanno in questo periodo dell'anno.

Il mancato versamento del saldo IMU e IMPI entro il termine di legge, può essere oggetto di ravvedimento operoso con l'applicazione della nuova misura sanzionatoria che riduce la sanzione del 30% al 25%, in quanto violazione commessa dopo il 1° settembre 2024. Vediamo come.

Nel sistema sanzionatorio tributario, l'articolo 13 del d. lgs. 472/97 disciplina la possibilità concessa al contribuente di ravvedersi in caso di adempimento di un obbligo tributario tardivo pagando, contestualmente al versamento, una sanzione in misura ridotta rispetto a quella base. L'istituto permette di sanare la propria omissione procedendo al versamento comprensivo della sanzione, calcolata in misura ridotta che varia con il decorso del tempo. Più tardi si procedere al versamento, più alta è il valore del ravvedimento.

La riforma sanzionatoria contenuta nel d. lgs 87/2024 ha modificato sia la sanzione relativa all'omesso versamento che la misura da applicare per il calcolo del ravvedimento.

L'omesso versamento è la fattispecie più diffusa di omissione, alla quale è collegata la sanzione prevista dall'articolo 13 del d. lgs 471/97. La disposizione punisce l'omesso versamento alla prescritta scadenza, mediante sanzione irrogata contestualmente all'atto di accertamento in liquidazione pari al 30% del tributo non versato. Con il nuovo decreto delegato sulle sanzioni tributarie si dispone la riduzione della misura percentuale dal 30% al 25%, che troverà applicazione per le **violazioni commesse dal 1° settembre 2024**. Riassumendo la misura sanzionatoria dell'omesso versamento DAL 1° SETTEMBRE 2024 SALDO IMU E IMPI:

- › Versamenti eseguiti con ritardo superiore a 90 giorni, la sanzione è del 25%
- › Versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni: la sanzione del 25% calcolata sul tributo non versato è ridotta alla metà 12,5%
- › Versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 25% già ridotta della metà (12,5%) è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

**TABELLA DI CALCOLO DEL RAVVEDIMENTO PER OMESSO VERSAMENTO  
VIOLAZIONI COMMESSE DAL 1° SETTEMBRE 2024**

<b>Giorni di ritardo</b>	<b>Misura sanzionatoria art. 13 471/97 (25%)</b>	<b>Misura ravvedimento</b>
1° giorno di ritardo	1/15 = 0,83 %	1/10 = 0,083% sprint
2° giorno di ritardo	2/15 = 1,67 %	1/10 = 0,167% sprint
3° giorno di ritardo	3/15 = 2,55 %	1/10 = 0,225% sprint
4° giorno di ritardo	4/15 = 3,33 %	1/10 = 0,333% sprint
5° giorno di ritardo	5/15 = 4,17 %	1/10 = 0,417% sprint

6° giorno di ritardo	6/15 = 5 %	1/10 = 0,5% sprint
7° giorno di ritardo	7/15 = 5,83 %	1/10 = 0,583% sprint
8° giorno di ritardo	8/15 = 6,67 %	1/10 = 0,667% sprint
9° giorno di ritardo	9/15 = 7,5 %	1/10 = 0,75% sprint
10° giorno di ritardo	10/15= 8,33 %	1/10 = 0,833% sprint
11° giorno di ritardo	11/15= 9,17 %	1/10 = 0,917% sprint
12° giorno di ritardo	12/15= 10 %	1/10 = 1% sprint
13° giorno di ritardo	13/15= 10,83 %	1/10 = 1,083% sprint
14° giorno di ritardo	14/15= 11,67 %	1/10 = 1,167 sprint
15° giorno di ritardo fino al 30°	15/15= 12,5 %	1/10 = 1,25% breve
Dal 31° giorno di ritardo al 90°	12,5 %	1/9 = 1,38% intermedio
Dal 91° giorno di ritardo entro un anno dall'omissione	25 %	1/8 = 3,125% (lungo) versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, <b>entro un anno dall'omissione o dall'errore.</b>
Versamento oltre l'anno di scadenza	25 %	1/7 = 3,57% versamento oltre l'anno <b>dall'omissione o dall'errore.</b>